

# A volte si continuano a vedere i FANTASMI

**Nelle discussioni fra cacciatori sembrerebbe ricomparso un argomento vecchio e sepolto, riguardante il possibile uso venatorio del .22 Hornet. Certo si tratta di un calibro che è stato ingiustificatamente escluso nel 1977. Purtroppo esiste un ferro ed invalicabile dato normativo, per cui, oltre ad un approccio in punto di diritto, valgono delle regole di "prudenza giudiziaria" che non tollerano superficialità, considerati i rischi cui ci si espone**

GIACOMO NICOLUCCI

La storia del .22 Hornet va di pari passo con l'evoluzione della normativa venatoria. È tra i "mezzi di caccia" che va cercato il lecito uso di armi e calibri.

Orbene, la prima legislazione venatoria "moderna", il regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, all'art. 14, ammetteva che la caccia potesse essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. E sin da allora, nella zona delle Alpi era vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non fosse ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia. Purtroppo era persino permessa una certa tipologia di uccellazione.

Dopo circa quarant'anni, durante i quali si poteva usare la spingarda da barchino, il cal. 10 a canna liscia e così gli altri calibri smisurati per anatidi ed anseriformi, i vari cal. 22 a percussione anulare ed anche armi corte, il legislatore è intervenuto disegnando gli stessi limiti oggi tuttora validi.

L'art. 9, legge 27 dicembre 1977 n. 968, per la prima volta, ebbe infatti a disciplinare i "mezzi di caccia" indicando espressamente il calibro delle armi ammesse all'uso venatorio.

La norma era così costruita:

*«La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.*

*È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.*

*La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.*

*Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.*

*Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.*

*Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, ol-*



*tre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie».*

Rispetto alla normativa previgente scompare il possibile uso di armi corte ed il “fucile”, ad anima liscia o rigata, oppure combinato a due o tre canne, viene limitato nei calibri. Non più del “12”, secondo la misura anglosassone, per l’arma a canna liscia e non inferiore a 5,6 mm. per le armi a canna rigata, purché la munizione presenti un bossolo a vuoto di altezza superiore a 40 mm.


Per anni questa duplice combinazione (mili)metrica ha fatto disquisire e girare la testa agli interpreti ed utilizzatori, finché, prima con la circolare del Ministero del 6 maggio 1997 e da ultimo con l’art. 6 d.lgs. 204/2010, non è stata definitivamente chiarita nel senso che è sufficiente che uno dei due valori sia superiore all’altro per ritenere il munizionamento ammesso all’uso venatorio. In altri termini è possibile esercitare la caccia con il .17 Remington, in quanto pur esprimendo un calibro non superiore (anzi inferiore) a 5,6 mm. reca un bossolo a vuoto di 45 mm. e quindi superiore ad una delle due misure minime. Allo stesso modo è lecito all’uso venatorio, invertendo i parametri, anche il 7,62x39 Sovietico (il .357 Mag., il .44 S&W Mag, ecc.).

I due limiti sanciti dal legislatore sono stati a-tecnicamente imposti al fine di voler escludere dall’uso venatorio tutti i .22 a percussione anulare e ciò per una duplice finalità di tutela.

Da un lato i .22 si prestano ad un uso leggero e “disinvolto” rispetto alla loro intrinseca pericolosità. La gittata, invero, è sufficientemente ampia per poter creare pericolo ove non si abbia la certezza di una traiettoria libera da persone e cose. Tirare quasi per gioco, potendolo fare per legge, ad un fagiano che s’involò, al di là dell’imprudenza e della bravata, potrebbe comportare serissime conseguenze. Ed il legislatore del 1977 conosceva una valida casistica d’incidenti.

Dall’altro, i .22 rimfire, per la loro non eccessiva rumorosità, potevano impiegarsi facilmente nel bracconaggio. E tale circostanza è significativa se si considerano i notevoli limiti per la prima volta imposti dalla “nuova” normativa venatoria recante il *leitmotiv* della “caccia controllata”.

Per conseguenza è accaduto che sotto la scure menata verso i vari .22 Short, 22 Long rifle, 22 Stinger, 22 Magnum ecc. siano caduti anche



pochi calibri a percussione centrale, tra i quali, principalmente, il 22 Hornet, il 5,6x35 Vierling (la versione europea del .22 WCF - Winchester Center Fire), nonché il 218 Bee, il 221 Rem. Fireball, il 22 Rem. Jet. ed altre “rarietà”.

Sarebbe stato sufficiente tarare la lunghezza limite sui 35 mm. piuttosto che a 40 mm. per includere fra i calibri da caccia la nota munizione storicamente usata per tetraonidi e marmotte.

Nel 1992 il legislatore ha dovuto riscrivere la legge sulla caccia in quanto nel frattempo è entrata in vigore la direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conosciuta anche come “Direttiva Uccelli”. Ad una caccia «controllata» si è soltanto sostituita una caccia «programmata» attraverso la gestione de-



Regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, art. 14:  
 «La caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia. L'uccellazione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purchè senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellazione è vietato.


Sono del pari vietati:

- a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
- b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
- c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoni e simili;
- d) il sopra, lo strascino o strusa;
- e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
- f) l'uccellazione vagante col vischio;
- g) le paniuzze, o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
- h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
- i) mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
- l) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappola e trabocchetti;
- m) i lacci di qualsiasi specie.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al comitato provinciale della caccia.

La caccia a cavallo alla volpe con cani di seguito è regolata dal Prefetto, sentito il comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge».



gli habitat (di cui ai vari compiti attribuiti agli Atc), ma l'impianto normativo è rimasto sostanzialmente il medesimo. Molti articoli sono stati pigramente ritrascritti nel nuovo testo. Così è accaduto per i "mezzi di caccia".

Al di là di una lieve sfumatura inerente il numero dei colpi consentiti per il fucile semiautomatico ad anima liscia, ristretti in base alla capacità del caricatore limitata a non più di due cartucce, nell'art. 13 l. 157/92 il legislatore ha dimenticato di inserire il parametro del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm. nei combinati a due o tre canne. E' evidente che, come condiviso anche dalla dottrina specialistica, si è trattato di un mero "refuso" (un errore da "copia-incolla") che non autorizza affatto ad usare nei combinati i calibri generalmente vietati per il resto delle armi. A ritenere diversamente, in mancanza di relazioni specifiche o apposite emende rinvenibili fra gli atti parlamentari, ed in assenza di una valida spiegazione alternativa alla mera "dimenticanza", si avallerebbe un'interpretazione vietata in quanto contraria al senso della legge ed alla successione dei provvedimenti normativi nel tempo.

Fin qui il quadro normativo appare sufficientemente definito, pur con le sviste e le carenze tecniche appena evidenziate.

Non potendo, dunque, sorgere equivoci sulla indicazione dell'altezza del bossolo a vuoto, si tratta di chiarire una volta per tutte il senso del calibro «non inferiore a millimetri 5,6».

Attorno a quest'inciso si addensano una serie di valutazioni ed espressioni numeriche non sempre coincidenti. Basti solo pensare che ai parametri nominali di calibro, dimensionamento della cartuccia, della palla, ecc., magari dichiarati in maniera uniforme dal C.I.P. (la Commissione Internazionale Permanente per l'uso e la manutenzione delle armi portatili), possono corrispondere valori reali intrinsecamente dissimili fra loro, in base al produttore ed addirittura alla sua costanza di precisione nella produzione.

Certo, il legislatore del 1977 e del 1992 non si è posto alcuno di questi problemi.

In questo senso occorre richiamare il concetto più diffuso di calibro, che non coincide (ovviamente) con il diametro esterno della palla e che, anche nelle sedi giurisprudenziali, è stato considerato nella sua accezione più classica, come diametro interno della canna, misurato al netto dei pieni della rigatura. Inoltre, accertato l'uso delle cifre ad una sola unità decimale (5,6 mm. e non 5,60 mm.), nonché la corrispondenza voluta dal legislatore nell'accomunare il calibro metrico 5,6 mm. a tutta la classe dei .22 (anche in questo caso espressa in centesimi e non millesimi di pollice) rimane poco spazio di manovra per far rientrare dalla finestra i calibri che vi sono usciti dalla porta.

Qualora si volessero riabilitare quei pochi vecchi calibri immotivatamente espunti dall'uso venatorio, questa chiara e sicura lettura del dato normativo, in mancanza di un intervento specifico del legislatore (che, come detto, po-

trebbe abbassare a  $\pm 35$  mm il bossolo a vuoto), può essere valicata soltanto in virtù di un'univoca circolare interpretativa del Ministero degli interni che, forzando la genericità del calibro minimo tarato a 5,6 mm. si spinga, magari ad agganciarsi al diametro effettivo della palla o all'ammissibilità di scostamenti centesimali in aumento di diametro (senza limitarsi all'arrotondamendo all'unità).

Diversamente, a voler far di testa propria, vi è la grave esposizione (in caso di controllo) al rischio di un sequestro dell'arma, sospensione/revoca della licenza di caccia ed una denuncia a piede libero per violazione del reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h l. 157/92 (esercizio della caccia con mezzi vietati), con una probabilità prossima quasi allo zero che il giudicante intenda addentrarsi nei ragionamenti del centesimo di millimetro in più o in meno al fine di evitare la (invece più che probabilissima) condanna. ■